SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 settembre 2007.

Restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, scaduti e non assegnati, emessi con decreti del 19 dicembre 1996 e del 4 luglio 1997, per l'estinzione di crediti d'imposta . . . Pag. 4

DECRETO 25 settembre 2007.

Restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, scaduti e non assegnati, emessi con decreto dell'11 giugno 1999, per l'estinzione di crediti d'imposta . . . . Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 26 luglio 2007.

Organizzazione delle funzioni di cui al Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di valutazione del rischio della catena alimentare . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 31 luglio 2007.

Ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti rimpatriati dall'Albania, ai sensi dell'articolo 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. . . . . Pag. 8

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione, all'Istituto «I.R.E.P. - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Padova, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 . . . . Pag. 9

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione, all'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Bari, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. . . . . Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Schema di contratto di programma 2006-2008 tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. (Deliberazione n. 66/2007) . . . . Pag. 11

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2007.

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del «CAF Legacoop Nordovest S.r.l.», in Modena . . . . Pag. 18

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze. Pag. 18

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 12 settembre 2007.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze Pag. 19

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 21 settembre 2007.

Riclassificazione del medicinale «Aggrenox» (dipiridamolo, acido acetilsalicilico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 19

DETERMINAZIONE 27 settembre 2007.

Inserimento del medicinale «Valganciclovir» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: nel trattamento «pre-emptive» dell'infezione da CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali». Pag. 22

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario di Cartagena (Colombia). Pag. 22

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 27, 28 settembre e 1° ottobre 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. . . . . Pag. 22

Ministero della pubblica istruzione: Modifica dell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale all'Istituto «The Prague British School» . . . . Pag. 23

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lamotrigina Ranbaxy» . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Formodual» . . . . Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dapagut» . . . . Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inuver» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Copegus» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glimepiride RK» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metocal vitamina D3» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zidoval» . . . . Pag. 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2007.

Restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, scaduti e non assegnati, emessi con decreti del 19 dicembre 1996 e del 4 luglio 1997, per l'estinzione di crediti d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare:

l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, con cui si è stabilito che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

l'art. 5, comma 2, con cui si stabiliscono le modalità di calcolo del rimborso, e si dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997 - serie generale;

n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997 - serie generale;

con i quali è stata disposta, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione delle prime due tranches dei suddetti certificati di credito del tesoro e la loro assegnazione ai soggetti creditori d'imposta indicati negli elenchi allegati ai decreti stessi, tramite le banche intermediarie ivi indicate;

Vista la lettera n. 903186 del 20 settembre 2007, con la quale la Banca d'Italia ha rappresentato che Capitalia S.p.a. ha segnalato di avere in giacenza importi (indicati nell'elenco allegato alla lettera stessa) corrispondenti al capitale e agli interessi di alcuni certificati emessi con i citati decreti, per i quali non si è resa possibile la assegnazione agli aventi diritto;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni ai fini della restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai suddetti titoli scaduti e non assegnati, alle relative cedole ed agli eventuali titoli di importo inferiore a 5 milioni di lire, rimborsati anticipatamente;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la restituzione all'erario, da parte di Capitalia S.p.a., delle somme corrispondenti ai certificati di credito del tesoro 1° gennaio 1995/2003, emessi per gli importi indicati nell'elenco allegato al presente decreto, per i quali non si è potuto procedere alla assegnazione agli aventi diritto; dovranno contestualmente essere restituiti gli importi delle relative cedole e dei titoli di importo inferiore a 5 milioni di lire, rimborsati anticipatamente ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Qualora, successivamente al compimento dell'operazione, si renda possibile l'attribuzione delle somme ai soggetti a suo tempo assegnatari, questi verranno soddisfatti dall'Agenzia delle entrate con le consuete modalità ordinarie di erogazione.

Art. 2.

La restituzione delle somme di cui all'art. 1 del presente decreto avverrà mediante versamento alla Banca d'Italia, la quale provvederà a versare a sua volta i predetti importi presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato.

A fronte di tali versamenti la predetta sezione emetterà una o più quietanze di entrata, con imputazione al capitolo 2368 (unità previsionale di base 6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La Banca d'Italia è incaricata delle operazioni connesse all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

ALLEGATO

CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO 1° GENNAIO 1995/2003

(1ª tranche: decreto ministeriale 19 dicembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997).

(2ª tranche: decreto ministeriale 4 luglio 1997 pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997).

Banca mandataria	Assegnatari	Totale titoli non assegnati
Capitalia S.p.A. (ex banca di Roma S.p.A. - codice ABI 3002)	Immobiliare città della Pieve S.r.l. in liq.	L. 4.000.000
	Soc. italiana di rappresentanze Marittime	L. 10.000.000
	Immobiliare	L. 6.000.000
	Società edilizia Romana S.E.R. S.p.A	L. 46.000.000
	M.T. S.r.l. in fallimento	L. 7.000.000
	Nuove operazioni immobiliari	L. 1.000.000
	Surgelati Tontini pesca S.p.A	L. 11.000.000
	Officine lavorazioni industriali Pomezia	L. 2.000.000
	Stabilimento lavanderie Fezia S.r.l.	L. 2.000.000
	Investimentimobiliari Transpadani S.r.l.	L. 1.000.000
	Sageco S.r.l.	L. 1.000.000
	Compuware S.r.l. in liq.	L. 18.000.000
	Ferramenta Farina di Farina Franco e AME	L. 4.000.000
	MER.IN.AL. S.r.l. in liq.	L. 3.000.000

ci 5-dm rest (Capitalia)

07A08416

DECRETO 25 settembre 2007.

Restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, scaduti e non assegnati, emessi con decreto dell'11 giugno 1999, per l'estinzione di crediti d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1-*bis*, con cui si stabilisce che, per l'estinzione dei crediti d'imposta ivi indicati, relativi a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, con decorrenza 1° gennaio 1997, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, con caratteristiche, modalità e procedure di assegnazione da stabilirsi con apposito decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale n. 787053 del 7 maggio 1996, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 473447 del 27 novembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con decorrenza 1° gennaio 1997, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 474726 dell'11 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 139 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1999, con il quale è stata disposta, in attuazione dell'art. 1-*bis* del ricordato decreto-legge n. 526 del 1995, l'emissione della prima tranche dei suddetti certificati di credito del

Tesoro e la loro assegnazione ai soggetti creditori d'imposta indicati negli elenchi allegati al decreto stesso, tramite le banche mandatarie ivi indicate;

Vista la lettera n. 903196 del 20 settembre 2007, con la quale la Banca d'Italia ha rappresentato che Capitalia S.p.A. ha segnalato di avere in giacenza importi (indicati nell'elenco allegato alla lettera stessa) corrispondenti al capitale e agli interessi di alcuni certificati emessi con il citato decreto, per i quali non si è resa possibile la assegnazione agli aventi diritto;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni ai fini della restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai suddetti titoli scaduti e non assegnati ed alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la restituzione all'erario, da parte di Capitalia S.p.A., delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, emessi per gli importi indicati nell'elenco allegato al presente decreto, per i quali non si è potuto procedere alla assegnazione agli aventi diritto, nonché delle somme corrispondenti alle relative cedole.

Qualora, successivamente al compimento dell'operazione, si renda possibile l'attribuzione delle somme ai soggetti a suo tempo assegnatari, questi verranno soddisfatti dall'Agenzia delle entrate con le consuete modalità ordinarie di erogazione.

Art. 2.

La restituzione delle somme di cui all'art. 1 del presente decreto avverrà mediante versamento alla Banca d'Italia, la quale provvederà a versare a sua volta i predetti importi presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato.

A fronte di tali versamenti la predetta sezione emetterà una o più quietanze di entrata, con imputazione al capitolo 2368 (unità previsionale di base 6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La Banca d'Italia è incaricata delle operazioni connesse all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

ALLEGATO

CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO 1° GENNAIO 1997/2007

(1ª tranche: decreto ministeriale dell'11 giugno 1999 pubblicato nel supplemento ordinario n. 139 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1999).

Banca mandataria	Assegnatari	Totale titoli non assegnati
Capitalia S.p.A. (ex banca di Roma S.p.A. - codice ABI 3002)	Autocom S.r.l. in liq.	€ 3.000,00
	Medcontainers S.r.l.	€ 10.000,00

07A08415

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 luglio 2007.

Organizzazione delle funzioni di cui al Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di valutazione del rischio della catena alimentare.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Vista l'intesa tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di sicurezza alimentare, sancita in data 17 giugno 2004 con la quale è stato istituito il «Comitato nazionale per la sicurezza alimentare»;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244, che prevede la collocazione del «Comitato nazionale per la sicurezza alimentare» presso il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, il quale all'art. 4-*bis*, comma 6, individua nel «Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare» del Ministero della salute riferimento nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n 178 del Parlamento europeo e del consiglio, che stabilisce i principi e ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni previste dal regolamento (CE) del 18 gennaio 2002, n. 178 in premessa citato in materia di valutazione del rischio nella catena alimentare, di istituire presso il Ministero della salute il comitato strategico di indirizzo ed il comitato nazionale per la sicurezza alimentare, determinandone le modalità di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione delle funzioni in materia di valutazione del rischio della catena alimentare

1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni previste dal regolamento (CE) del 18 gennaio 2002, n. 178 in premessa citato in materia di valutazione del rischio nella catena alimentare, operano presso il Ministero della salute il Comitato strategico di indirizzo ed il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

2. Il supporto operativo, l'istruttoria e le funzioni di segreteria dei comitati di cui al comma 1 sono assicurate dal Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare del Ministero della salute, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189.

Art. 2.

Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

1. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare, organo tecnico-consultivo nelle materie di cui al regolamento (CE) 178/2002:

a) agisce in stretta collaborazione con l'EFSA ai sensi dell'art. 22, paragrafo 7 del citato regolamento n. 178/2002;

b) partecipa, attraverso un proprio rappresentante, al forum consultivo dell'EFSA di cui all'art. 27 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare svolge consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare.

3. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare formula pareri scientifici, su richiesta del comitato strategico di indirizzo, delle amministrazioni centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le richieste di parere devono essere inoltrate al Comitato per il tramite del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, che è responsabile del coordinamento dei processi di valutazione del rischio. Il Comitato trasmette i propri pareri al Segretariato, che provvede ad inviarli al richiedente, al Comitato strategico di indirizzo e alla Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare di cui all'art. 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modificazioni. Il comitato approva il piano annuale e pluriennale di attività tecnico-scientifica predisposto, secondo le priorità di intervento definite dal Comitato strategico di indirizzo di cui al successivo art. 3, dal Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare del Ministero della salute.

4. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è composto da 18 membri, individuati tra esperti di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità nelle materie attinenti la valutazione del rischio nella catena alimentare, ed in particolare nei seguenti settori:

a) additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;

b) additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi;

c) salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;

d) organismi geneticamente modificati;

e) prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;

f) pericoli biologici;

g) contaminanti nella catena alimentare;

h) salute e il benessere degli animali.

5. I membri del Comitato di cui al comma 1 restano in carica per tre anni. I membri decadono dalla carica a seguito di dimissioni o dopo tre assenze consecutive.

6. Il Comitato di cui al comma 1 nella prima seduta nomina il Presidente.

7. Il Comitato di cui al comma 1 approva il regolamento di funzionamento interno entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento.

8. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione di esperti scientifici indipendenti competenti nella materia relativa al singolo argomento trattato, anche attivando specifici gruppi di lavoro.

9. I membri del Comitato di cui al comma 1 e gli esperti di cui al comma 8 si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. A tal fine rendono una dichiarazione con la quale indicano l'assenza di interessi contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.

Art. 3.

Comitato strategico di indirizzo

1. Il Comitato strategico di indirizzo svolge, nell'ambito della valutazione del rischio nella catena alimentare, le seguenti funzioni:

a) adotta il programma di lavoro annuale e pluriennale di cui all'art. 2, comma 3;

b) definisce le priorità di intervento;

c) definisce le linee generali di comunicazione .

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)*, il Comitato tiene conto anche di eventuali problematiche evidenziate dalla consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori.

3. Il comitato strategico è composto da:

a) il Ministro della salute, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o suo delegato;

c) il coordinatore degli assessori regionali alla sanità;

d) il coordinatore degli assessori regionali all'agricoltura;

e) il capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, del Ministero della salute;

f) il capo del Dipartimento delle politiche dello sviluppo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) il direttore del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare;

h) tre rappresentanti tecnici delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome;

i) il presidente dell'Istituto superiore di sanità;

l) il presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

m) il presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;

n) un componente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, nominato dal Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

o) un rappresentante degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nominato dal Ministro della salute.

4. Il Comitato strategico approva il regolamento di funzionamento interno entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento e definisce, ferma restandone la sede operativa, la sede referente dei Comitati di cui all'art. 1.

5. Il comitato si riunisce almeno 2 volte l'anno.

Art. 4.

Finanziamento

1. Ai componenti ed agli esperti del comitato strategico di indirizzo e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare compete esclusivamente il gettone di presenza nella misura e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Art. 5.

Relazione

1. Comitati di cui all'art. 1 presentano una relazione triennale relativa agli obiettivi realizzati dal Ministero della salute e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 204

07A08417

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 luglio 2007.

Ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti rimpatriati dall'Albania, ai sensi dell'articolo 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosce, a decorrere dall'anno 2008, ai cittadini italiani rimpatriati dall'Albania la facoltà di ottenere a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997;

Visto, in particolare, il secondo periodo della citata disposizione, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di attuazione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Decreta:

Art. 1.

1. Possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i seguenti soggetti rimpatriati dall'Albania entro il 31 dicembre 1997:

a) cittadini italiani in possesso della cittadinanza italiana entro la data del 31 dicembre 1997;

b) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) discendenti in linea retta, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera *a)*;

d) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera *c)*.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono, a corredo della domanda di ricostruzione della posizione assicurativa da presentare all'INPS, produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dà titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di una anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile determinata sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.

2. La ricostruzione, i cui effetti decorrono dalla erogazione della prestazione pensionistica, è riconosciuta entro i limiti dell'anzianità contributiva massima valutabile. Analoga decorrenza vale anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione.

3. L'importo dei contributi versati a titolo di riscatto di lavoro all'estero direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 per i periodi per i quali viene effettuata la ricostruzione è rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 219

07A08379

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione, all'Istituto «I.R.E.P. - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Padova, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, con il quale l'Istituto «I.R.E.P. - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova da via Giotto, 31 a via Berchet, 20;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «I.R.E.P. - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» abilitato con decreto in data 12 febbraio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Padova da via Giotto, 31 a via Berchet, 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08377

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione, all'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Bari, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003, con il quale l'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bari da via Zuccararo, 8, a P.zza G. Garibaldi, 18, presso l'Istituto privato «G. Borea - Angeli»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG» abilitato con decreto in data 16 giugno 2003 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Bari via Zuccararo, 8, a P.zza G. Garibaldi, 18, presso l'Istituto privato «G. Borea - Angeli».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08378

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Schema di contratto di programma 2006-2008 tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. (Deliberazione n. 66/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che prevede la stipula di un contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni ed il presidente dell'Ente poste;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante norme per l'agevolazione tariffaria postale per le spedizioni di prodotti editoriali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 293/1997), recante «linee guida per il risanamento dell'Ente poste italiane»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102/2000) concernente la conferma della concessione del servizio postale universale a Poste italiane S.p.A.;

Visto il decreto 29 dicembre 2005 del Ministro delle comunicazioni riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Visto il decreto 13 marzo 2006 del Ministro delle comunicazioni relativo agli indici di qualità del servizio postale universale per il periodo 2006 - 2008;

Visto il decreto 12 maggio 2006 del Ministro delle comunicazioni relativo alla manovra tariffaria 2006-2008;

Visto il decreto 28 giugno 2007 del Ministro delle comunicazioni che fissa i criteri e la procedura per la rimodulazione dell'apertura estiva giornaliera nonché gli orari degli uffici postali ed i conseguenti standard minimi di servizio.

Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002 (*Gazzetta*

Ufficiale n. 304/2002), in qualità di autorità di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio postale;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996 n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996) sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità che prevede il preventivo parere di questo Comitato sullo schema dei contratti di programma;

Vista la delibera 8 maggio 1996 n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) con cui questo Comitato ha istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Vista la propria delibera 18 dicembre 1997, n. 244, (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/1998) concernente la «trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane»;

Vista la propria delibera 29 settembre 2003 n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38/2004) recante le nuove «linee guida per la regolazione del settore postale» e, in particolare, la raccomandazione ad inserire i nuovi orientamenti già in sede di definizione del contratto di programma 2003/2005;

Vista la nota prot. n. 356 del 17 febbraio 2006 con la quale il Ministero delle comunicazioni ha trasmesso un primo testo della schema di contratto di programma;

Visto che il NARS, nella seduta dell'8 maggio 2006, ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma formulando al riguardo alcune osservazioni e raccomandazioni;

Vista la nota prot. n. 3000 del 7 agosto 2006 con la quale il Ministero delle comunicazioni ha trasmesso un nuovo testo dello schema di contratto di programma che recepisce le osservazioni formulate dal NARS e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota prot. n. 6018 dell'11 luglio 2007 con la quale il Ministero delle comunicazioni ha trasmesso il testo dello schema di contratto di programma che recepisce le indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla quantificazione dei trasferimenti da erogare a Poste Italiane S.p.A. a copertura dell'onere del servizio universale per gli anni di vigenza contrattuale;

Viste le note prot. n. 6294 del 18 luglio 2007 e prot. n. 6327 del 19 luglio 2007 con le quali il Ministero delle comunicazioni precisa di aver apportato alcune modifiche al testo dell'art. 9, comma 1 e comma 5, e dell'art. 7 comma 4, dello schema di contratto;

Udita la relazione del Ministro delle comunicazioni;

Esprime parere favorevole

sullo schema di contratto di programma 2006 - 2008 tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

Invita:

Il Ministero delle comunicazioni a corredare il prossimo schema di contratto con una dettagliata relazione sulla contabilità analitica certificata che Poste italiane trasmette all'Autorità vigilante ai sensi dall'art. 9, comma 4 del contratto stesso ed una scheda contenente la tabella dei costi, dei ricavi e del risultato economico specifici dell'area del servizio universale e dell'area riservata come peraltro già previsto dalle «linee guida per la regolazione del settore postale» (delibera CIPE 29 settembre 2003, n. 77).

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 137

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2006-2008
TRA
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E LA
SOCIETÀ PER AZIONI POSTE ITALIANE

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dal Ministero delle comunicazioni e dalla società per azioni Poste Italiane;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha attuato la direttiva 2002/39/CE riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la deliberazione CIPE 22 giugno 2000, n. 63, recante «Regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del presente Contratto di programma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000, concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77 recante «Linee guida per la regolazione del settore postale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 29 dicembre 2005, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 marzo 2006 relativa agli indici di qualità del servizio postale universale per il periodo 2006-2008;

Visto il parere espresso dal NARS in data 8 maggio 2006;

Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 11 maggio 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 relativo alla manovra tariffaria 2006-2008;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni concernente i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi, del 28 giugno 2007;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 1, comma 15, istitutivo di un fondo per i trasferimenti correnti alle imprese;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visti i pareri formulati dalle commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 28 marzo 2007 sulla relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze;;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, contenete «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2007, n. 151, relativamente ai trasferimenti correnti per le imprese pubbliche;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 3420/07 e nota allegata, prot. n. 91676, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha comunicato gli importi dei trasferimenti per gli anni 2006-2007;

Considerato, in particolare, che le sopra menzionate Linee guida prevedono uno stretto coordinamento tra il presente Contratto di programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;

Considerata l'opportunità di fare riferimento, in particolare, per quanto riguarda l'andamento previsionale dell'Onere di servizio universale sostenuto dalla Società nel periodo 2006-2008, all'andamento prospettico dei costi e dei ricavi del servizio universale, come risultante dal Piano di impresa;

Considerata, conseguentemente, la necessità che il NARS verifichi la coerenza del Piano di impresa rispetto all'intero sistema regolatorio;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., di seguito denominata Società, per l'espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, decreto ministeriale 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 2000, n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 2.

Attività e modalità di erogazione del servizio

1. La Società esercita le attività di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela e la concorrenza del mercato», nonché dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

2. La Società assicura la fornitura su tutto il territorio nazionale delle prestazioni comprese nel servizio universale come definite ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane s.p.a.», nel rispetto dei parametri di cui all'art. 5 comma 3, nonché degli impegni assunti in materia di condizioni di servizio, di condizioni tecniche di accesso alla rete e carta della qualità dei servizi postali. Il servizio è altresì assicurato secondo modalità atte a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità richiamati al successivo art. 5 comma 2.

Tenuto conto, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 261/1999, il servizio universale si evolve in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste dell'utenza, il servizio avente ad oggetto gli invii di corrispondenza di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo n. 261/1999 si differenzia, al fine di corrispondere alle diverse esigenze dell'utenza, nel servizio di invii di corrispondenza retail e servizio di invii corrispondenza in grandi quantità. In particolare al servizio di invii di corrispondenza in grandi quantità tra i quali gli invii generati elettronicamente, diversi dagli invii di pubblicità diretta, si applicano i seguenti principi e condizioni :

a) La Società individua i punti di accesso per il servizio, li comunica all'Autorità e li rende pubblici sul proprio sito web;

b) La Società osserva il principio di non discriminazione nella fornitura del servizio applicando condizioni analoghe a parità di circostanze;

c) qualora applichi sconti, la Società rispetta i principi di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e ne dà comunicazione all'Autorità;

d) la Società predispone condizioni tecniche attuative sulle modalità di fornitura del servizio, comunicandole all'Autorità che si riserva di approvarle e pubblicandole sul proprio sito web. Tali condizioni stabiliscono procedure quali la modalità di consegna, i quantitativi annui e per lotto consegnato, gli orari per la consegna della posta, le modalità di confezionamento, le procedure di fatturazione, la descrizione dettagliata delle specifiche tecniche, nonché le misure adottate per garantire la qualità dei servizi forniti.

Le tariffe per il servizio di invii in grandi quantità sono differenziate in base alle zone di recapito che riflettono i costi di distribuzione nelle diverse aree di destinazione. Le tariffe per gli altri servizi compresi nell'ambito del servizio universale per l'utenza retail sono uniformi sull'intero territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Società può avvalersi, previa comunicazione all'Autorità di regolamentazione, di seguito denominata Autorità, di società partecipate, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

4. La Società, nello svolgimento della sua attività, è tenuta ad adottare ogni necessaria misura per garantire il rispetto delle esigenze essenziali del servizio postale, con particolare riferimento all'inviolabilità della segretezza della corrispondenza, alla sicurezza del funzionamento della rete per il trasporto di corrispondenza, colli e pacchi, alla protezione dei dati personali.

Art. 3.

Compiti ed obblighi della Società

1. La Società si impegna a porre a disposizione dell'Autorità la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorità, per le verifiche che l'Autorità ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la Società si impegna a mettere a disposizione dell'Autorità, a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attività oggetto della concessione, anche mediante l'utilizzo dell'Area informativa dedicata di cui al successivo art. 13, nonché a consentire l'accesso alle proprie sedi ed uffici al personale dell'Autorità per l'espletamento delle attività di cui al menzionato art. 2. La Società è tenuta a rispondere alle richieste istruttorie e informative formulate dall'Autorità entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse, salvo proroga disposta dall'Autorità a seguito di richiesta motivata indicante il termine massimo dell'adempimento.

2. La Società si impegna a rimborsare all'Autorità gli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli eseguiti dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di verifica, vigilanza e controllo di cui agli articoli 2, comma 2, lettere *d), f), g), i), l)*, e 12 del decreto legislativo n. 261/1999, al decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000 e al presente contratto, sulla base di un apposito protocollo di intesa tra le parti da definirsi nel periodo di vigenza del presente Contratto.

3. La Società. è tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualità, ed altresì a fornire, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili. Le condizioni generali del servizio e la carta della qualità sono pubblicate sul sito web della Società secondo le modalità previste dal successivo art. 13, sono affisse negli uffici postali, e in ogni caso disponibili presso tutti gli uffici, su richiesta degli utenti.

4. La Società si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualità e alla loro sollecita trasmissione all'Autorità.

5. La Società si impegna, altresì, a dare attuazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 in tema di salvaguardia delle persone con disabilità.

6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo n. 261 del 1999 la Società trasmette all'Autorità entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere di servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione è accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'Onere.

Art. 4.

Attribuzioni dell'Autorità

1. L'Autorità effettua gli accertamenti e le ispezioni per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.

2. L'Autorità opera nell'esercizio delle sue competenze affinché sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.

3. L'Autorità si riserva la facoltà, al fine di contenere gli oneri del servizio, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Società, di impartire disposizioni in ordine alla raccolta e alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana, nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziché presso il domicilio di ciascun soggetto. Le richieste della Società devono contenere l'indicazione dei minori costi e del minore ammontare dell'onere del servizio universale conseguenti alle misure proposte.

Art. 5.

Qualità dei servizi

1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualità indicati nel presente Contratto sono parte integrante della Carta della qualità del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti.

2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Società quello di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità con il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 marzo 2006 e con il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, come di seguito indicati:

Posta registrata: J+3 92,5% per ciascun anno 2006-2008; J+5 99% per ciascun anno 2006-2008;

Pacco ordinario: J+5 93% per il 2006; J+5 93,5% per il 2007; J+5 94% per il 2008.

In sede di prima applicazione, agli invii di corrispondenza massiva si applicano gli obiettivi di qualità già stabiliti per la posta ordinaria, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006:

corrispondenza massiva: J+3 94% per ciascun anno 2006-2008; J+5 99% per ciascun anno 2006-2008.

Agli invii di corrispondenza non massiva si applicano i seguenti obiettivi di qualità:

corrispondenza non massiva: J+1 88% per il 2006; 88,5% per il 2007; 89% per il 2008; J+3 99% per ciascun anno 2006 2008.

Gli obiettivi di qualità J+1 prevedono anche livelli minimi di qualità da conseguire in ciascuna tipologia di tratta:

anno 2007: urbana 89% - provinciale 85% - regionale 85% - extraregionale 80%

anno 2008: urbana 89,5% - provinciale 85,5% - regionale 85,5% - extraregionale 80,5%.

3. L'Autorità, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, individua, d'intesa con la Società, sentito il Consiglio nazionale consumatori ed utenti, ulteriori indicatori di qualità del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti la distribuzione degli uffici postali sul territorio, orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, ai tempi di erogazione del servizio, in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della qualità e anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.

4. L'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Società avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorità. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico della Società, alla quale l'Autorità dà informativa delle relazioni pervenutele.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto è istituito un Comitato di monitoraggio sulla qualità del servizio, composto in modo paritetico da rappresentanti dell'Autorità e della Società che, in relazione ai dati forniti dall'organismo specializzato indipendente di cui al comma precedente, analizza e valuta su base mensile gli andamenti e le cause degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti dal presente contratto.

6. La Società, a partire dal 2007, si impegna a trasmettere con cadenza semestrale, e comunque entro tre mesi dalla scadenza del semestre di riferimento, i risultati di qualità conseguiti nei servizi inclusi nel servizio universale, non sottoposti al monitoraggio di cui al comma 4.

7. I risultati di cui ai commi precedenti, unitamente alle eventuali determinazioni adottate dall'Autorità, sono pubblicati con periodicità annuale, secondo modalità fissate dall'Autorità.

8. Salvo quanto previsto al comma 4, per ogni mezzo punto percentuale di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi dei precedenti commi 4 e 6, la Società è tenuta a versare all'entrata dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo fino a euro cinquecentomila. L'Autorità si riserva la facoltà di non applicare detta penale in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuità, oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un più che ampio conseguimento nello stesso anno dell'altro obiettivo di Qualità inerente al singolo servizio.

Art. 6.

Reclami

1. La Società si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione in favore degli utenti, come descritte nella Carta della qualità del servizio pubblico postale. Fermo l'obbligo di pubblicità, previsto dall'art. 14, comma 5, del decreto legislaivo n. 261 del 1999, che la Società deve assicurare con le stesse modalità anche per i rimborsi da essa erogati, è facoltà dell'Autorità richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Società deve sollecitamente produrre.

2. La Società si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facoltà attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato.

3. La Società è tenuta a consentire l'accesso agli atti in conformità alla normativa vigente.

4. La Società si impegna a fornire all'Autorità, su richiesta, dati e documenti circa l'attività dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.

5. La Società fornisce all'Autorità, con periodicità semestrale ed entro 90 giorni dalla scadenza del semestre, una relazione dettagliata in materia di reclami, procedure di gestione ed esiti degli stessi. Con periodicità annuale, la Società pubblica sul proprio sito web, informazioni relative al numero dei reclami, al modo in cui sono stati gestiti e alla casistica dei disservizi che li hanno generati.

Art. 7.

Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione

1. La Società rende disponibili sull'Area informativa dedicata all'Autorità di cui al successivo art. 12 gli elementi del piano di impresa ed i relativi aggiornamenti necessari a consentire l'espletamento delle funzioni attribuite all'Autorità nelle materie del presente articolo e del successivo art. 8.

2. La Società si impegna a dare completa attuazione ai progetti e agli interventi programmati nel piano d'impresa e nel presente contratto con particolare riguardo al mantenimento dell'offerta qualitativa dei servizi e al contenimento dei costi connessi all'erogazione del Servizio postale universale.

3. La Società trasmette all'Autorità entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'elenco, da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione e con particolare riguardo alle isole minori e alle zone rurali e montane, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Il piano di intervento è redatto in conformità ai parametri di cui all'art. 5 comma 3 e reca la quantificazione dei minori costi e della diminuzione degli oneri di servizio universale resi possibili dalla razionalizzazione.

4. La Società si impegna a concordare con l'Autorità la strategia di rimodulazione della presenza sul territorio nel rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 3, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'Onere di servizio universale sostenuto dalla Società e risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'art. 3, comma 6, dovrà presentare nel triennio 2006-2008 un andamento decrescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi in relazione a quanto previsto dal Piano di impresa e del recupero dei ricavi mediante l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi universali non riservati, calcolati, rispettivamente, sulla base dei commi 2 e 3 del successivo art. 8.

Art. 8.

Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi

1. La Società è tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999.

2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione de settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo triennale precedente, in base alla formula:

$$T_n = To[(1 + \lambda) + P*_{n-1} - P*_{n-1})]$$

con $\lambda = P*_n - \times + \alpha \triangle Q$

dove:

T_0 è la tariffa di riferimento, viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale, T_0 si identifica con i valori tariffari definiti con il decreto del Ministro delle comunicazioni del 12 maggio 2006, recante tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero. Relativamente alla tariffa di primo porto di peso della posta non massiva il valore tariffario di riferimento viene definito pari a 0,58 euro.

Il coefficiente × corrisponde alla quota di recupero di produttività che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. A tale coefficiente, posto transitoriamente pari a zero nel precedente Contratto di programma 2003-2005 al fine di contenere l'ammontare dell'onere del servizio universale e i trasferimenti a carico del Bilancio dello Stato, vengono attribuiti valori positivi e progressivamente crescenti. Ciò sia in considerazione del rilevante recupero tariffario maturato in seguito alla prima applicazione del price cap relativa al triennio 2003-2005 per effetto della quale le tariffe medie italiane si sono collocate in linea con quelle della media dei Paesi europei, sia nella prospettiva della completa liberalizzazione del settore in occasione della quale occorrerà applicare un price cap a regime, sia per l'esigenza di promuovere misure di incentivazione dell'efficienza dell'operatore postale volte al contenimento dei costi. Di conseguenza per il calcolo del price cap relativo al periodo 2006-2008 al coefficiente × si attribuiscono i seguenti valori: nel 2006 si mantiene ancora un valore zero per tenere conto dei ritardi di applicazione della manovra tariffaria 2003-2005; per il 2007 si applica un valore pari a 0,5; per il 2008 un valore pari a uno. Tali valori potranno essere soggetti a rinegoziazione tra le parti in relazione ad analoghi scostamenti tra gli importi dovuti a Poste italiane S.p.A. a parziale ristoro dell'Onere di servizio universale ai sensi del successivo art. 9 e gli importi effettivamente erogati. $\triangle Q$ rappresenta il correttivo in più o in meno che scaturisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del price-cap) tra i risultati e gli impegni in materia di qualità di cui all'art. 5 comma 2; ad esso viene applicato un coefficiente alfa pari ad uno. P e P* rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato. Tn viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed è la base per il calcolo del price-cap per i tre anni successivi.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, i prezzi dei servizi inclusi nel servizio universale e non rientranti nell'area riservata sono determinati, nella misura massima, in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

4. La Società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. Al riguardo la Società si impegna ad assicurare all'utenza parità di trattamento a parità di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione. Le tariffe applicate ai servizi riservati devono tener conto dei costi effettivi e di quelli evitati rispetto ad un servizio che copre la gamma completa dei servizi offerti per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii individuali, e comunque le differenze non devono gravare sull'onere del servizio universale, in quanto determinate da minori costi, e devono essere evidenziate nel documento di separazione contabile. La Società comunica all'Autorità tali tariffe e relative condizioni, giustificandole adeguatamente, e le rende pubbliche sul proprio sito web.

Art. 9.

Oneri del servizio postale universale

1. La quantificazione dei trasferimenti posti a carico del Bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del Servizio postale universale deriva dall'applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:

$Sn = Sn\text{-}1\ (1 + \gamma)$;

con $\gamma = p^*_n - yn$.

Dove: Sn è il trasferimento dovuto per l'esercizio n; Sn-1 è il trasferimento dovuto nell'esercizio precedente che, per l'anno 2005, è stato fissato pari a 402,792 milioni di euro nel Contratto di programma 2003-2005; P*n è il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce; y_n è l'incremento percentuale di produttività che la Società si è impegnata a conseguire nell'esercizio n; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'Onere del servizio universale. Sulla base del Piano di impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, è stato fissato pari al 3,62 %. I trasferimenti così calcolati sono pari a 395,058 milioni di euro per l'esercizio 2006, pari a 387,473 milioni di euro per l'esercizio 2007 e pari a 379,646 milioni di euro per l'esercizio 2008. In considerazione dei maggiori ricavi rinvenienti dalla manovra tariffaria 2006-2008, quantificabili in circa 16 milioni di euro per ciascun anno di vigenza del contratto di programma, e delle economie di costo realizzabili nel corso del 2006 in conseguenza dell'applicazione della manovra stessa, valutabili in circa 10 milioni di euro, detti importi vengono ridefiniti in 370,058 milioni di euro per l'esercizio 2006, 371,473 milioni di euro per l'esercizio 2007, 363,646 milioni di euro per l'esercizio 2008. I suddetti trasferimenti sono rideterminati, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 5, nella misura pari ad euro 303.498.804 per l'esercizio 2006 e pari ad euro 295.955.073 per l'esercizio 2007, nel limite delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente. La società si impegna a non pretendere in via unilaterale, l'integrale pagamento delle somme derivanti dall'applicazione del meccanismo di subsidy cap di cui al presente comma, al netto dei maggiori ricavi rivenienti dalla manovra tariffaria.

2. Gli importi dei trasferimenti, come previsti al comma 1, potranno essere incrementati, ai sensi dell'art. 7 comma 2 (elenco 2) del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, dell'importo di 2.837.696 euro per l'anno 2006 e di 41.875.501 euro per l'anno 2007, subordinatamente all'esito positivo della procedura di parere delle competenti commissioni parlamentari, a seguito della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro sulla ripartizione del Fondo unico per i trasferimenti correnti alle imprese.

3. L'onere del servizio universale sostenuto dalla Società dovrà presentare nel triennio 2006-2008 un andamento decrescente in termini nominali del 3,62% medio annuo. Su tale base, l'Onere del servizio universale, dovrà ridursi progressivamente.

4. Ai fini della quantificazione delle variabili di cui ai commi 1 e 3, si fa riferimento all'andamento dei costi, dei ricavi e del risultato economico, specifiche dell'area del servizio universale e dell'area riservata quali scaturiscono dalla separazione contabile certificata, trasmessa da Poste italiane all'Autorità ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente Contratto.

5. L'efficacia del presente contratto per l'anno 2008 resta subordinata alla stipula di apposito atto aggiuntivo, previa delibera del CIPE, contenente l'individuazione del corrispettivo del contratto nel limite delle risorse che saranno iscritte in bilancio a legislazione vigente per l'anno 2008. Con tale atto, gli importi dei trasferimenti come definiti ai commi 1 e 2 potranno essere ulteriormente incrementati nei limiti delle somme che risulteranno disponibili in seguito alla procedura di cui al comma 759 dell'articolo unico legge n. 296 del 2006, tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto al medesimo comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

Emissione di carte valori postali. Filatelia

1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali è, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero delle comunicazioni. La Società cura la loro distribuzione e commercializzazione.

2. La Società collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenutele da soggetti terzi. In nessun caso è consentito alla Società di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.

3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne dà comunicazione alla Società entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.

4. La Società, ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonché al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge.

5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Società.

6. La Società si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

Rapporti internazionali

1. La Società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresì a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente.

2. La Società partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorità, alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali.

3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione postale universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unità contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorità, mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attività dell'U.P.U., in ogni caso preventivamente concordata con l'Autorità, sia a carico della Società.

4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Società risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorità, la Società è tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorità e la Società viene effettuata sulla base delle spese concordate di cui al mese precedente entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilità della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.

5. In relazione alle decisioni adottate in sede UPU circa i servizi postali su piattaforme tecnologiche innovative, Poste Italiane si impegna ad adottare tutte le iniziative volte a realizzarli nei tempi più brevi, comunque compatibili con la loro sostenibilità economica.

Art. 12.

Innovazione tecnologica

1. La Società, entro il primo anno di vigenza del Contratto di programma, realizza un'Area informativa dedicata all'Autorità di regolamentazione (nel seguito «Area») articolata come segue:

Informazioni generali: questa sezione dell'Area contiene: bilanci e semestrali, Piano di impresa e sua presentazione all'Autorità, Mappa dell'organizzazione di Poste con riferimenti centrali e territoriali, con relative funzioni e responsabilità, Disposizioni di servizio attinenti le prestazioni rientranti nel servizio postale universale, Consuntivi dei risultati di qualità dei prodotti tracciati, Rassegna stampa giornaliera;

Rete postale: questa sezione dell'Area contiene una mappa della Rete postale logistica con indicazione di ubicazione e denominazione dei Centri di rete postali e con indicazione delle zone di recapito;

Distribuzione degli uffici sul territorio: questa sezione dell'Area contiene una Base dati elettronica della distribuzione degli uffici sul territorio, con informazioni relative ai servizi espletati e agli orari di apertura al pubblico aggiornate inizialmente su base trimestrale e, quando disponibili, e comunque entro il triennio di riferimento, «near real time».

2. Durante il periodo di vigenza del Contratto di programma, la Società individua ulteriori ambiti di sviluppo dell'Area, tenendo conto delle esigenze informative espresse dall'Autorità di regolamentazione e degli ulteriori sviluppi del proprio sistema di gestione delle informazioni.

3. La Società rende disponibili anche sul proprio sito web le informazioni relative ai servizi postali universali, ed in particolare quelle relative a:

uffici postali;

codici di avviamento postale;

condizioni generali del servizio;

tariffe e prezzi;

procedure di reclamo e rimborso;

modalità di accesso ai servizi;

standard di qualità;

carta della qualità;

stato delle spedizioni dei prodotti tracciati.

4. La Società realizza sul proprio sito internet link verso il sito dell'Autorità di regolamentazione del settore postale, delle associazioni dei consumatori e, in generale, verso siti di interesse degli utilizzatori del servizio.

5. Nel periodo di vigenza del presente Contratto di programma, la Società si impegna a facilitare l'accesso dei cittadini alle procedure di reclamo e conciliazione, con particolare riferimento ai canali online e telefonico per l'accesso e la trattazione dei reclami.

Art. 13.

Sanzioni e penali

1. La Società, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionata dall'Autorità di regolamentazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 261 del 1999, art. 21, e dal decreto del Ministero delle comunicazioni del 17 aprile 2000, recante conferma della Concessione del servizio postale universale alla Società, art. 8.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Contratto, viene istituito un comitato di conciliazione composto da rappresentanti di Poste italiane S.p.A. e dell'Autorità di regolamentazione. Al Comitato viene affidato il compito di risolvere le controversie relative a reiterati casi di mancato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dal presente Contratto. La composizione e il regolamento del Comitato vengono stabiliti con separato protocollo d'intesa, da definirsi tra le parti entro 3 mesi dalla stipula del presente Contratto.

3. In relazione alla gravità degli inadempimenti, qualora la controversia non trovi una positiva soluzione in sede di comitato di conciliazione, l'Autorità si riserva la facoltà di applicare alla Società una penale di importo da 300.000 euro fino a 1.500.000 euro da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 14.

Procedimento di approvazione

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della delibera CIPE 22 giugno 2000 recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, richiamata in premessa, si da'atto che il presente contratto è stato stipulato in conseguenza dell'espletamento dell'iter procedimentale come definito dalla richiamata delibera, e pertanto che: in data 7 agosto 2006 lo schema di Contratto è stato trasmesso, con nota prot. 3000, dal Ministero delle comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio centrale di segreteria del CIPE; il NARS per i profili regolamentari e la Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne gli aspetti finanziari hanno reso i rispettivi pareri in argomento in data .... ed in data ....; il CIPE ha formulato il suo parere in data ....; è stato formulato conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministero dell'economia e delle finanze in data ....; è stato acquisito sullo schema di contratto il parere delle competenti commissioni parlamentari in data ...., che le osservazioni ivi formulate attengono alla fase di esecuzione del contratto e che le parti si impegnano a tenerne conto durante la sua attuazione.

Art. 15.

Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale

1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2008; può essere soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento per effetto di nuove direttive dell'Unione europea attinenti alla materia postale che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal contratto stesso, ovvero in caso di emanazione di atti normativi in esecuzione dei predetti provvedimenti comunitari.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, il presente Contratto è efficace fino alla data di entrata in vigore del Contratto di programma relativo al triennio di regolazione 2009-2011.

3. Con esclusione di tutto quanto attiene alla materia della qualità dei servizi, qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà rimessa ad un collegio di cinque arbitri, dei quali uno nominato dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Società ed il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sarà Roma. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto. Si applicano gli articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile.

07A08352

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2007.

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del «CAF Legacoop Nordovest S.r.l.», in Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società denominata «CAF Legacoop Nordovest S.r.l.», con sede in Modena, via Fabriani, 120, autorizzata all'attività di assistenza fiscale alle imprese con decreto del Ministro delle finanze del 9 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 ottobre 1993, successivamente modificato con provvedimento del direttore regionale dell'Emilia-Romagna del 30 novembre 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 2005, è autorizzata a estendere la propria attività di assistenza fiscale all'ambito territoriale della regione Liguria.

Motivazioni:

con atto irrevocabile del 4 aprile 2000 la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione sindacale nazionale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha delegato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la Lega regionale delle cooperative della Liguria a svolgere l'attività di assistenza fiscale mediante la partecipazione della predetta organizzazione regionale al capitale sociale della società «CAF Legacoop Nordovest S.r.l.»;

con verbale di assemblea straordinaria, innanzi al dott. Giovanni Varchetta, notaio in Reggio Emilia, in data 12 aprile 2000, repertorio n. 72677, raccolta 14688, la società «CAF Legacoop Nordovest S.r.l.» ha, quindi, deliberato, tra l'altro, l'ampliamento della compagine sociale alla Legacoop Ligure, con sede in Genova, via XX Settembre, 29/4, con la conseguente espansione territoriale dell'attività sociale, già svolta nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, alla regione Liguria;

Per quanto sopra, si è reso necessario modificare l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese alla società di cui trattasi, nel senso di ampliare l'ambito territoriale di operatività della stessa alla regione Liguria.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti - Settore servizi ai contribuenti e agli intermediari - Ufficio assistenza agli intermediari, Roma, per l'aggiornamento dell'Albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese, alla Direzione centrale audit e sicurezza e alla società interessata.

Riferimenti normativi:

attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66;

statuto dell'Agenzia delle entrate, articoli 11 e 13, comma 1;

regolamento di amministrazione, articoli 4 e 7, comma 1;

disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 settembre 2007

Il direttore regionale: DE SIO

07A08414

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 30 agosto 2007 per problemi tecnici.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 settembre 2007

Il direttore regionale reggente: LORENZI

07A08413

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 12 settembre 2007.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la determinazione prot. n. 3480/AGT del 14 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2007, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1350) «Associazione Volontari del Soccorso di Ivrea», con sede in Ivrea (Torino);

1351) «Associazione di Pubblica Assistenza di Pienza ONLUS», con sede in Pienza (Siena);

1352) «Pia Istituzione di Misericordia Gruppo Donatori Sangue Monticiano», con sede in Monticiano (Siena);

1353) «Confraternita di Misericordia e SS. Sacramento Porto Santo Stefano», con sede in Monte Argentario, località Porto Santo Stefano (Grosseto);

1354) «Blu Pubblica Assistenza ONLUS», con sede in Falconara Marittima (Ancona);

1355) «Il Buon Pastore», con sede in Giffone (Reggio Calabria);

1356) «Pubblica Assistenza Servizio Sanitario - P.A.S.S. Soccorso», con sede in Sassari;

1357) «Associazione Volontari Protezione Civile Monte Arci», con sede in Marrubiu (Oristano).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2007

Il direttore dell'area centrale: DE SANTIS

07A08365

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 settembre 2007.

Riclassificazione del medicinale «Aggrenox» (dipiridamolo, acido acetilsalicilico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. ha ottenuto la classificazione del medicinale «Aggrenox» come di seguito indicato:

confezione: 200 mg + 25 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule;

A.I.C. n. 033181049 (in base 10) 0ZNMCT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 giugno 2007;

Vista la deliberazione n. 19 del 28 giugno 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AGGRENOX (dipriridamolo, acido acetilsalicilico) è rimborsato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: 200 mg + 25 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule;

A.I.C. n. 033181049 (in base 10) 0ZNMCT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»

prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,51 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,93 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A08393

DETERMINAZIONE 27 settembre 2007.

Inserimento del medicinale «Valganciclovir» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: nel trattamento «pre-emptive» dell'infezione da CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario

nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale «Valganciclovir», già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento «pre-emptive» dell'infezione da CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell'11 e 12 settembre 2007 - Verbale n. 46;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Valganciclovir» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento «pre-emptive» dell'infezione da CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale VALGANCICLOVIR è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento «pre-emptive» dell'infezione da CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Denominazione: Valganciclovir.

(Valcyte-Roche).

(Darilin-Recordati).

Indicazione terapeutica: trattamento «pre-emptive» dell'infezione da CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche.

Criteri di inclusione: pazienti pediatrici con infezione asintomatica da CMV (riattivazione) dopo trapianto di cellule staminali emopoietiche. Lo stato di riattivazione richiede la determinazione dell'antigenemia CMVpp65 o del CMV-DNA mediante PCR.

Criteri di esclusione: nausea e vomito con incapacità ad assumere farmaci per bocca; diarrea o malassorbimento; insufficienza renale moderata-grave. Infezione sintomatica da CMV.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: dose iniziale di 600-900 mg/m^2 /die in due somministrazioni per 14-21 giorni o fino alla negativizzazione dell'antigenemia CMV pp65 o del CMV-DNA. Dose massima 2 x 900 mg/die.

Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del S.S.N. in quanto distribuito in Italia in classe A.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

	Prima del trattamento	Settimanalmente fino a 2 settimane dopo la sospensione
leucociti	+	+
piastrine	+	+
emoglobina	+	+
creatinina	+	+
funzione epatica	+	+
funzione renale	+	+
Cmv pp65 o CMV-DNA	+	+

07A08499

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali».

Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007.

07A08535

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario di Cartagena (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Gianfranco Chiappo, Console onorario in Cartagena, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Cartagena;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Cartagena;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Cartagena dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

Il direttore generale
per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

07A08376

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 settembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4180
Yen	163,29
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,606
Corona danese	7,4559
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69930
Fiorino ungherese	250,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7048
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7785
Nuovo leu romeno	3,3751
Corona svedese	9,2207
Corona slovacca	33,881
Franco svizzero	1,6577
Corona islandese	87,26
Corona norvegese	7,7500
Kuna croata	7,2848
Rublo russo	35,3460
Nuova lira turca	1,7238
Dollaro australiano	1,6079
Dollaro canadese	1,4163
Yuan cinese	10,6560
Dollaro di Hong Kong	11,0011
Rupia indonesiana	12960,52
Won sudcoreano	1304,84
Ringgit malese	4,8460
Dollaro neozelandese	1,8862
Peso filippino	63,916
Dollaro di Singapore	2,1150
Baht tailandese	44,920
Rand sudafricano	9,7370

Cambi del giorno 28 settembre 2007

Dollaro USA	1,4179
Yen	163,55
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,532
Corona danese	7,4544
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69680
Fiorino ungherese	250,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7038
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7730
Nuovo leu romeno	3,3441
Corona svedese	9,2147
Corona slovacca	33,877
Franco svizzero	1,6601
Corona islandese	87,87
Corona norvegese	7,7185
Kuna croata	7,2773
Rublo russo	35,3490
Nuova lira turca	1,7159
Dollaro australiano	1,6073
Dollaro canadese	1,4122
Yuan cinese	10,6429
Dollaro di Hong Kong	11,0055
Rupia indonesiana	12966,70
Won sudcoreano	1297,59
Ringgit malese	4,8315
Dollaro neozelandese	1,8737
Peso filippino	63,841
Dollaro di Singapore	2,1066
Baht tailandese	45,063
Rand sudafricano	9,7562

Cambi del giorno 1º ottobre 2007

Dollaro USA	1,4232
Yen	164,76
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,538
Corona danese	7,4549
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69735
Fiorino ungherese	251,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7040
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7700
Nuovo leu romeno	3,3565
Corona svedese	9,1940
Corona slovacca	33,923
Franco svizzero	1,6603
Corona islandese	88,10
Corona norvegese	7,6875
Kuna croata	7,3114
Rublo russo	35,4000
Nuova lira turca	1,7180
Dollaro australiano	1,6022
Dollaro canadese	1,4122
Yuan cinese	10,6827
Dollaro di Hong Kong	11,0576
Rupia indonesiana	12929,77
Won sudcoreano	1300,45
Ringgit malese	4,8318
Dollaro neozelandese	1,8666
Peso filippino	63,781
Dollaro di Singapore	2,1056
Baht tailandese	45,300
Rand sudafricano	9,7958

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08503-07A08537-07A08538

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica dell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale all'Istituto «The Prague British School».

Con decreto dirigenziale 18 settembre 2007 è stata disposta la variazione del decreto recante data 13 settembre 2005 di iscrizione nel citato elenco, della istituzione scolastica «The British School», in conseguenza della variazione di denominazione della medesima istituzione scolastica.

La nuova denominazione, che sarà riportata nel citato elenco, è la seguente: istituto «The Prague British School».

Rimangono immutati, per ogni altro aspetto, i termini e gli effetti del decreto di iscrizione originario.

07A08364

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lamotrigina Ranbaxy»

Estratto determinazione n. 597 del 21 settembre 2007

Medicinale: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a, piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Confezioni:

25 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970011/M (in base 10), 146S2V (in base 32);

25 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970023/M (in base 10), 146S37 (in base 32);

25 mg compresse 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970035/M (in base 10), 146S3M (in base 32);

25 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970047/M (in base 10), 146S3Z (in base 32);

25 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970050/M (in base 10), 146S42 (in base 32);

25 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970062/M (in base 10), 146S4G (in base 32);

25 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970074/M (in base 10), 146S4U (in base 32);

50 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970086/M (in base 10), 146S56 (in base 32);

50 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970098/M (in base 10), 146S5L (in base 32);

50 mg compresse 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970100/M (in base 10), 146S5N (in base 32);

50 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970112/M (in base 10), 146S60 (in base 32);

50 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970124/M (in base 10), 146S6D (in base 32);

50 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970136/M (in base 10), 146S6S (in base 32);

50 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL A.I.C. n. 037970148/M (in base 10), 146S74 (in base 32);

100 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970151/M (in base 10), 146S77 (in base 32);

100 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970163/M (in base 10), 146S7M (in base 32);

100 mg compresse 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970175/M (in base 10), 146S7Z (in base 32);

100 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970187/M (in base 10), 146S8C (in base 32);

100 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970199/M (in base 10), 146S8R (in base 32);

100 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970201/M (in base 10), 146S8T (in base 32);

100 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970213/M (in base 10), 146S95 (in base 32);

200 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970225/M (in base 10), 146S9K (in base 32).

200 mg compresse 14 compresse in blister PVCIPVDC/AL - A.I.C. n. 037970237/M (in base 10), 146S9X (in base 32);

200 mg compresse 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970249/M (in base 10), 146SB9 (in base 32);

200 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970252/M (in base 10), 146SBD (in base 32);

200 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970264/M (in base 10), 146SBS (in base 32);

200 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970276/M (in base 10), 146SC4 (in base 32);

200 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970288/M (in base 10), 146SCJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa da 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg:

principio attivo: 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg di lamotrigina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), lattosio monoidrato, povidone K-30, magnesio stearato, silice colloidale anidra, talco, ossido di ferro giallo (E 172).

Produzione e confezionamento: Ranbaxy Laboratories Limited, Dewas 465 001 Madhya Pradesh - India.

Rilascio dei lotti:

Ranbaxy Ireland Limited, Spafield, Cork Road, Cashel Co. Tipperary - Irlanda;

Basics GmbH, Hemmelrather Weg 201 D-51377 Leverkusen - Germania.

Confezionamento primario: Pharmapack International B.V., Bleiswijkse weg 51, NL 2712 PB Zoetermeer - Olanda.

Indicazioni terapeutiche: epilessia:

adulti e adolescenti: monoterapia di: epilessia parziale con o senza generalizzazione epilessia primaria generalizzata.

La monoterapia in bambini al di sotto dei 12 anni non è raccomandata.

Terapia aggiuntiva nell'epilessia:

crisi parziali;

crisi generalizzate;

crisi primarie;

crisi tonico-cloniche secondarie;

crisi associate alla sindrome di Lennox-Gastaut quando l'associazione degli altri agenti anti-epilettici disponibili è inefficace;

bambini oltre i due anni: terapia aggiuntiva in:

crisi parziali;

crisi associate alla sindrome di Lennox-Gastaut quando l'associazione degli altri agenti anti-epilettici disponibili è inefficace.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 25 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970047/M (in base 10), 146S3Z (in base 32).

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,01 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,92 euro;

confezione: 100 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970201/M (in base 10), 146S8T (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 38,87 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 64,16 euro;

confezione: 50 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 0379701361M (in base 10), 146S6S (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,58 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 35,62 euro;

confezione: 200 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037970276/M (in base 10), 146SC4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 68,08 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 112,36 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08394

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Formodual»

Estratto determinazione n. 598 del 21 settembre 2007

Medicinale: FORMODUAL.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Confezione:

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037778014/M (in base 10), 140WLY (in base 32);

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037778026/M (in base 10), 140WMB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione.

Composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: 100 mcg di beclometasone dipropionato e 6 mcg di formoterolo fumarato diidrato;

eccipienti: norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico.

Produzione: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Indicazioni terapeutiche: «Formodual» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e $beta_2$ agonista a lunga durata d'azione) è appropriato:

in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e $beta_2$ agonisti per via inalatoria a breve durata d'azione usati al bisogno, oppure

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con $beta_2$ agonisti a lunga durata d'azione.

«Formodual» non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037778014/M (in base 10), 140WLY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 34,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 56,94 euro;

confezione: 100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037778026/M (in base 10), 140WMB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08395

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dapagut»

Estratto determinazione n. 599 del 21 settembre 2007

Medicinale: DAPAGUT.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Confezione:

20 mg/20 gocce, gocce orali soluzione un flacone di vetro da 18,5 ml - A.I.C. n. 037870019/M (in base 10), 143QG3 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali.

Composizione: una goccia contiene:

principio attivo: paroxetina mesilato equivalente a 1 mg di paroxetina;

eccipienti: saccarina sodica (idrata) (E954), acesulfame-potassio (E950), aroma menta (olio essenziale di menta, mentolo, eucalitolo, etanolo, acqua), polisorbato 80 (E433), etanolo 96%, glicole propilenico (E1520).

Produzione: Famar Nederland B.V. Industrieweg 1, 5531 AD Bladel Olanda.

Controllo:

Labor L+S AG Mangelsfeld 4, D97708 Bad Blocklet Grossenbrach - Germania;

Synthon BV Microweg 22, 6545 CM Nijmegen - Olanda;

Famar Nederland B.V. Industrieweg 1, 5531 AD Bladel - Olanda;

Synthon Hispania S.L. Castello 1, Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat - Spagna.

Confezionamento secondario anche presso:

MPF BV Appelhof 13 8465 RX Oudehaske - Olanda;

G.L. Pharma GmbH Arnethgasse 3, 1160 Wien - Austria;

A.C.R.A.F. S.p.a., via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Rilascio dei lotti:

Synthon BV Microweg 22, 6545 CM Nijmegen - Olanda;

Synthon Hispania S.L. Castello 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di:

episodio di depressione maggiore;

disturbo ossessivo compulsivo (OCD);

disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

disturbo d'ansia sociale/fobia sociale;

disturbo d'ansia generalizzata;

disturbo da stress post-traumatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 20 mg/20 gocce, gocce orali soluzione - 1 flacone di vetro da 18,5 ml - A.I.C. n. 037870019/M (in base 10), 143QG3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,74 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,68 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08396

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inuver»

Estratto determinazione n. 600 del 21 settembre 2007

Medicinale: INUVER.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Confezione:

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037798016/M (in base 10), 141J40 (in base 32);

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037798028/M (in base 10), 141J4D (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione.

Composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: 100 mcg di beclometasone dipropionato e 6 mcg di formoterolo fumarato diidrato;

eccipienti: norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico.

Produzione: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Indicazioni terapeutiche: «Inuver» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e $beta_2$ agonista a lunga durata d'azione) è appropriato:

in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e $beta_2$ agonisti per via inalatoria a breve durata d'azione usati al bisogno, oppure

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con $beta_2$ agonisti a lunga durata d'azione.

«Inuver» non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037798016/M (in base 10), 141J40 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 34,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA): inclusa 56,94 euro;

confezione: 100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037798028/M (in base 10), 141J4D (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08397

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Copegus»

Estratto provvedimento UPC/R/68/2007 dell'11 settembre 2007

Specialità medicinale: COPEGUS.

Confezioni;

A.I.C. n. 035745013/M - 42 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia;

A.I.C. n. 035745025/M - 168 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia;

A.I.C. n. 035745037/M - 28 compresse rivestite con film da 200 mg;

A.I.C. n. 035745049/M - 112 compresse rivestite con film da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0352/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali

Estratto determinazione UPC n. 6487 del 12 settembre 2007

A.I.C. n. 036677211 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677223 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677235 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677247 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677250 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677262 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 400 (20×20) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036677274 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 400 (10×40) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036677286 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677298 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677300 - «0.2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677312 - «0.4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677324 - «0.2 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677336 - «0.4 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677348 - «0.3 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

È ora trasferita alla società: EG S.p.A., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08297

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glimepiride RK»

Estratto di determinazione UPC 6488 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: GLIMEPIRIDE RK.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.A., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

Confezioni:

A.I.C. n. 037137015 - «2 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037137027 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037137039 - «2 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037137041 - «2 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037137054 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037137066 - «2 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/AL.

È ora trasferita alla società: Germed Farmaceutica S.r.l., con sede in via Balicco, 61 - Lecco, con codice fiscale n. 03010960130.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metocal vitamina D3»

Estratto determinazione UPC 6489 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: METOCAL VITAMINA D3.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Rottapharm S.p.A., con sede in Galleria Unione, 5 - Milano, con codice fiscale n. 04472830159.

Confezioni:

A.I.C. n. 035027010 - 20 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI;

A.I.C. n. 035027022 - 30 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI;

A.I.C. n. 035027034 - 60 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI.

È ora trasferita alla società: Artropharm A.P.S., con sede in c/o CorpNordic Denmark A/S, Dampfaergevej 3 - 2100 Copenhagen-Danimarca, Danimarca.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zidoval»

Estratto determinazione UPC 6490 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: ZIDOVAL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società 3M Health Care Ltd, con sede in Morley Street, Loughborough, Leicestershire LE11 1EP, Gran Bretagna, rappresentata dalla società 3M Italia S.p.a., con sede in via S. Bovio, 3, località S. Felice, Segrate (Milano), con codice fiscale n. 00100190610.

Confezione: A.I.C. n. 034942019 - Tubo/AL da 40 g gel vaginale 0,75% con 5 applicatori.

È ora trasferita alla società: Meda Pharma S.p.a., con sede in viale Brenta, 18 - Milano, con codice fiscale n. 00846530152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali

Estratto provvedimento UPC/I/6493 del 12 settembre 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
NORGINE ITALIA S.R.L.	MOVICOL	UK/H/0131/003/IA/031
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	FEDERLAN	FI/H/0502/001/IA/004
BAYER S.P.A.	ALIANE	NL/H/0702/001/IA/002
BAYER S.P.A.	ALIANE	NL/H/0702/001/IA/001
DIFA COOPER S.P.A.	ZINDACLIN	UK/H/0503/001/IB/018
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	PLAUNAZIDE	DE/H/0524/001-002/IA/008
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	PLAUNAZIDE	DE/H/0524/001-002/IB/009
BAYER S.P.A.	ALIANE	NL/H/0702/001/IB/006
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IB/047
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/001-002/IB/028
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IB/050
WYETH LEDERLE S.P.A.	MINESSE	FR/H/0158/001/IA/033
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/003-004/IB/056
RATIOPHARM GMBH	MIRTAZAPINA RATIOPHARM	FI/H/0322/002/IB/016
EG S.P.A.	CITALOPRAM EG	NL/H/0465/003/IB/010
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/001-002/IA/063
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	EPAXAL	SE/H/0111/001/IB/042
DOC GENERICI SRL	SIMVASTATINA DOC GENERICI	NL/H/0587/001-003/IA/009
PFIZER ITALIA S.R.L.	ZYVOXID	UK/H/0439/001-004/IA/038
STIEFEL LABORATORIES S.R.L.	ISOTRETINOINA STIEFEL	UK/H/0327/001-002/IB/004
STIEFEL LABORATORIES S.R.L.	ISOTREXIN	UK/H/0251/001/IB/010
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-005/IB/064
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	CETIRIZINA MERCK GENERICS	SE/H/0252/001/IB/018
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/001-005/IB/064
PFIZER ITALIA S.R.L.	XALACOM	SE/H/0249/001/IA/030
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/001-005/IB/064
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/063
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/064
PFIZER ITALIA S.R.L.	TAVU	SE/H/0250/001/IA/024
HEXAL S.P.A.	LEVODOPA CARBIDOPA HEXAL	NL/H/0358/001-002/IA/026
WYETH LEDERLE S.P.A.	MINESSE	FR/H/0158/001/IB/035
N.V. ORGANON	REMERON	NL/H/0132/003-005/IA/032
N.V. ORGANON	MIRTAZAPINA ORGANON	NL/H/0580/001-003/IA/009
N.V. ORGANON	REMERON	NL/H/0132/001/IA/032
N.V. ORGANON	REMERON	NL/H/0132/002/IA/032
ALPHARMA APS	VANCOMICINA ALPHARMA	DK/H/0181/001-002/IB/020
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ORUDIS	SE/H/0120/001/IB/013
JANSSEN CILAG S.P.A.	SPORANOX	UK/H/0158/002/IB/035
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001-003/IB/138
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0271/001/IB/137
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001-003/IB/137
ABBOTT S.P.A.	PANTECTA	DE/H/0270/001-002/IB/137
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IB/137
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001-002/IB/137
ABBOTT S.P.A.	PANTECTA	DE/H/0270/001-002/IB/138
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001-002/IB/138
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARICEPT	UK/H/0182/002/IB/060
BRACCO S.P.A.	MEMAC	UK/H/0182/002/IB/060
UNITED THERAPEUTICS EUROPE LTD	REMODULIN	FR/H/0278/001-004/IB/008
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/001-003/IB/023

07A08301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glu Phos»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1933 del 13 settembre 2007

Medicinale: GLU PHOS.

Titolare A.I.C.: Società Prodotti Antibiotici Spa con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella n. 8 - c.a.p. 20143 - codice fiscale n. 00747030153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

flebo 250 ml - A.I.C. n. 009848045;

flebo 500 ml - A.I.C. n. 009848084;

a:

«2,7 g/250 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 009848045;

«4,85 g/500 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 009848084.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alfacaina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1941 del 14 settembre 2007

Medicinale: ALFACAINA.

Titolare A.I.C.: Dentsply France S.a.s. con sede legale e domicilio in 17 Rue Michael Faraday, 78180 - Montigny Le Bretonneux (Francia).

Variazione A.I.C.: modifica del periodo di validità del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità del prodotto finito:

da: due anni;

a: diciotto mesi,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200000» 100 cartucce 1,8 ml - A.I.C. n. 028418010;

«40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100000» 100 cartucce 1,8 ml - A.I.C. n. 028418022.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Protovit»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1943 del 14 settembre 2007

Medicinale: PROTOVIT.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano - codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

rafforzato 40 compresse masticabili - A.I.C. n. 004696062,

varia in:

«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inimur Complex»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1945 del 14 settembre 2007

Medicinale: INIMUR COMPLEX.

Titolare A.I.C.: Polichem S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Marcora, 11 - 20121 Milano - codice fiscale n. 12967130159.

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche.

7.b.2 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche semisolide o liquide.

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato è autorizzata la modifica relativa al sito produttivo per tutte le fasi di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo e rilascio del lotto:

da: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno, 48 - 20089 Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano) - Italia;

a: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe, 1- 29016 Cortemaggiore (Piacenza) - Italia.

È altresì autorizzata la modifica della dimensione del lotto:

da: 750 kg;

a: 500 kg,

relativamente alla confezione sottoelencata:

«10 g + 4000000 U.I. crema vaginale» tubo da 30 g - A.I.C. n. 036275016.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Buccalin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1947 del 14 settembre 2007

Medicinale: BUCCALIN.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico Sit Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia), codice fiscale n. 01108720598.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina Istituto Sieroterapico e vaccinogeno Berna sito in Berna (Svizzera) con l'officina Laboratorio Farmaceutico SIT srl sito in via Cavour, 70 - Mede (Pavia) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio del lotto, relativamente alle confezioni sottoelencate:

bb 4 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928016;

ad 7 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928028.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

bb 4 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928016,

varia in:

«bambini compresse gastroresistenti» 4 compresse - A.I.C. n. 022928016;

ad 7 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928028,

varia in:

«adulti compresse gastroresistenti» 7 compresse - A.I.C. n. 022928028.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08434

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/I/6252 del 1º giugno 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcuni medicinali».

Nell'estratto di provvedimento UPC n. 6252 del 1º giugno 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2007 alla pagina 54, ove è scritto:

ISOTRETINOINA STIEFEL UK/H/327/02/IA/05;

leggasi:

ISOTRETINOINA STIEFEL UK/H/327/01/IA/05.

07A08302

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-231) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.